CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI



RAG. FABIO MONGIARDINI



NORMATIVA CIVILISTICA



Articolo 2501 e 2504 quinques

NORMATIVA FISCALE



Articolo 170

(operazione non rilevante sotto il profilo fiscale)

NOZIONE:

la fusione è quell'operazione mediante la quale due o più società possono concentrarsi in un'unica realtà





operazione che comporta la fusione tra società dello stesso tipo (esempio: SRL con SRL)

ETEROGENEA:

operazione che comporta la fusione tra società di tipologie diverse (esempio: SNC con SRL)



PROPRIA:

due o più società danno vita ad una nuova società e le preesistenti si estinguono

PER INCORPORAZIONE:

una società, detta incorporante, assorbe una o altre, determinando la loro estinzione



PROPORZIONALE:

I soci della scissa avranno, nella società derivante dalla fusione, il medesimo peso di quote che avevano precedentemente alla fusione

Esempio: società 1 socio A

Società 2

NON PROPORZIONALE:

I soci della scissa non avranno, nella società derivante dalla fusione il medesimo peso di quote che avevano precedentemente alla fusione (conguaglio credito/debito)

TOTALE:

con cessazione dell'azienda per effetto del trasferimento integrale del patrimonio

PARZIALE:

con continuazione della fusa per effetto del trasferimento parziale del patrimonio



MODALITA':

PREPARATORIA

- redazione del progetto di fusione da parte dell'organo amministrativo
- presentazione della situazione patrimoniale
- deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese (almeno 30 gg antecedenti la data dell'assemblea per l'approvazione della fusione)

PUBBLICITARIA

 deposito della relazione di congruità redatta dagli esperti per ogni società interessata all'operazione (30 gg ante operazione di fusione) presso la sede sociale

FASE DELIBERATIVA

- approvazione della fusione mediante assemblea straordinaria dei soci
- Atto di fusione (atto notarile)
 Atto nel quale intervengono tutte le parti interessate
- L'atto dovrà essere depositato presso il registro delle imprese entro 30 gg. dalla sottoscrizione



EFFETTI:



LA NUOVA SOCIETA' PROSEGUE IN TUTTI I RAPPORTI IN ESSERE IN CAPO ALLE FUSE

SCOPI:



- RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
- ESPANSIONE DELL'AZIENDA MEDIANTE
 ACQUISIZIONE PER INCORPORAZIONE CON
 ALLARGAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE
- OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DI GRUPPO
- MAGGIORE INFLUENZA SUL MERCATO
- MIGLIORE CONDIZIONI D'ACQUISTO E BANCARIE



CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI A REALIZZO CONTROLLATO

- QUANDO LA CONFERITARIA ACQUISISCE IL CONTROLLO DI DIRITTO DELLA SOCIETA' I CUI TITOLI PARTECIPATIVI (QUOTE/AZIONI) SONO L'OGGETTO DEL CONFERIMENTO
- LA PRESENZA DI APPOSITA DISCIPLINA AGEVOLATIVA CONSENTE DI VALUTARE CON PARTICOLARE INTERESSE, TALE OPERAZIONE, QUALE STRUMENTO DI RIOGANIZZAZIONE SOCIETARIA

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE A REALIZZO CONTROLLATO

Analizzeremo la disciplina nell'ambito delle società di capitali e più in dettaglio il conferimento di partecipazioni detenute da persone fisiche che verranno conferite in società di capitali (HOLDING)

OGGETTO DELL'OPERAZIONE:



operazione mediante la quale un soggetto (conferente) trasferisce partecipazioni ad un soggetto (conferitario) ricevendo in cambio una partecipazione nel capitale sociale di quest'ultimo



CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

CONFERENTE SOCIO A (socio in C)

CONFERITARIA B (HOLDING)

PARTECIPATO C (PRODUTTIVA)

ART. 177 Comma 2 (società B controlla società C)

I soci di C possono conferire in "B,, partecipazioni qualificate o non qualificate purché quanto conferito consenta a "B,, di avere il controllo su "A,,

HOLDING PERIOD: periodo intercorrente tra la data di ricezione e

quella di cessione della partecipazione ricevuta

dal socio conferente

PERIODO: MESI 12 se tra la data del conferimento (ricezione da parte

di "B,, e quella di cessione delle quote, passano oltre 12 mesi, la plusvalenza da cessione di quella

partecipazione è tassata solo su 5%

 $(5\% \times 24\% = 1,2\%)$



CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

ART. 177 Comma 2 bis (società B non controlla società C)

I soci di C possono conferire in "B,, solo partecipazioni qualificate ed in società interamente possedute da questi

- A possiede 100% di B
- B non deve possedere il controllo di C
- A "A,, conferisce in "B,, solo partecipazioni qualificate di "C,,

HOLDING PERIOD: mesi 60 (non avendo "A,, controllo di "C,,)

per avere la medesima norma agevolativa (PEX)

in ipotesi di cessione da parte di "B,, delle quote

di proprietà di "C,,



CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE


SCOPO:



RIORGANIZZAZIONE

Tipico caso:

cassaforte di famiglia (in abbinamento con scissione)





CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

